

Circolare n. 6/2018

18 Gennaio 2018

ALI QUOTE CONTRIBUTIVE E MASSIMALI ENASARCO IN VIGORE DALL' 01/01/2018

A decorrere dal 1/1/2018 il contributo previdenziale Enasarco passa dal 15,55% al 16%

La normativa impone alla mandante di trattenere dai compensi provvigionali una quota dei contributi che, sotto la propria responsabilità, è tenuta a versare alla Fondazione Enasarco entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo).

Il contributo Enasarco per gli agenti individuali e che svolgono l'attività sotto forma di società di persone è diviso in parti uguali tra l'agente e la mandante ed è fissato per il 2018 nella misura totale del 16 %.

Nel caso di agenti che operano sotto forma di società di persone, il minimale ed il massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Il **minimo di contributi da versare** (indipendentemente dal fatturato) e il **massimo delle provvigioni** su cui applicare le aliquote variano di anno in anno.

Per quest'anno i minimali e i massimali sono pari a:

- per gli agenti **plurimandatari** (che lavorano per più ditte) il **minimale contributivo è pari a 418 euro**, mentre il massimale provvigionale è pari a 25.000 euro;
- per gli agenti **monomandatari** (che lavorano per una sola ditta) il **minimale contributivo è pari a 836 euro**, mentre il massimale provvigionale è pari a 37.500 euro.

Per gli agenti che operano sotto forma di società di capitali invece il contributo è fissato nella misura del 4% e va diviso 3 % a carico della mandante e 1 % a carico dell'agente.

Si ricorda infine che i contributi devono essere calcolati **su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo** nell'ambito dello svolgimento della propria attività, incluse quindi le somme corrisposte a titolo di premio o di indennità di mancato preavviso e che il riferimento trimestrale, deve essere considerato per competenza (con riferimento quindi al trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluyente ai fini contributivi il momento del pagamento.

Distinti saluti